

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MOG231	01	30/06/2020

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

BUSTO CARE - CONSORZIO DI COOPERATIVE -
COOPERATIVA SOCIALE
 Via T. Tasso n. 58 – 21052 Busto Arsizio (VA)

INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.2. LE SANZIONI APPLICABILI	10
1.3. L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	11
1.4. WHISTLEBLOWING	12
CAPITOLO II - IL MODELLO ADOTTATO DA BUSTO CARE	12
2.1. STORIA E DESCRIZIONE DEL CONSORZIO, MODELLO DI GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
2.2. FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	13
2.3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	14
2.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	14
2.5. I DESTINATARI DEL MODELLO	15
2.6. L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	15
CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
3.1. ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE	15
3.2. REQUISITI.....	16
3.3. FUNZIONI E POTERI	17
3.4. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.5. REPORTING DA PARTE DELL'OdV	20
CAPITOLO IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	21
4.1. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	21
4.2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	21
CAPITOLO V – IL SISTEMA SANZIONATORIO	21
5.1. LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	21
5.2. I PRINCIPI GENERALI.....	22
5.3. AMBITO DI APPLICAZIONE	23
5.4 RESPONSABILITÀ INERENTI ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	24
 PARTE SPECIALE	
CAPITOLO VI – LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	26
CAPITOLO VII - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	26
CAPITOLO VIII – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	28
CAPITOLO IX - I PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	28
CAPITOLO X - LE FATTISPECIE DI REATO	29
A. I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS.231/2001)	29
B. I DELITTI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS D.LGS.231/2001).....	35
C. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001).....	38
D. I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001).....	42
E. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)	42
F. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001)	48
G. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)	50

H. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001).....	52
I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001)	53
L. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001).....	54
M. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001).....	56
N. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001) ...	58
O. REATO DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001).....	59
P. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001)	60

ALLEGATI

1. IL CODICE ETICO
2. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche solo, il “Decreto”), emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità dei soggetti collettivi (enti, società, associazioni e persone giuridiche) definita amministrativa, ma sostanzialmente di carattere afflittivo-penale, per la commissione di particolari reati posti in essere da persone fisiche che operano per l’ente, che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.

La responsabilità dell’ente, disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, si configura quando la condotta sia stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di soggetti ad esso legati da un rapporto funzionale, individuati dalla legge in due categorie:

i soggetti in posizione apicale, ovvero le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente medesimo. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.;

i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti collocati in posizione apicale, quali i dipendenti e i collaboratori.

L’ente quindi risponde esclusivamente nel caso in cui i soggetti summenzionati abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e non per un proprio esclusivo interesse/vantaggio o di terzi.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della responsabilità dipendente da reato, attualmente il Decreto individua le seguenti categorie di reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss.:

- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 DEL DECRETO):
 - o Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.);
 - o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.);
 - o Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
 - o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.);
 - o Frode informatica (Art. 640 ter c.p.).
- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO):
 - o Falsità in documento informatico (Art. 491 bis c.p.);
 - o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);
 - o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.);
 - o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.);
 - o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- (Art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (Art. 635 bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.);
 - Delitti in materia di cybersecurity (Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).
- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO):
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.p.r. n. 309/1990);
 - Delitti in materia di armi (Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5).
- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 DEL DECRETO):
- Concussione (Art. 317 c.p.);
 - Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 bis);
 - Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (Art. 322 bis c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.).
- REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25 BIS DEL DECRETO):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1 DEL DECRETO):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).
- REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO):
 - False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (Art. 2625 co.2 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (Art. 2635, co. 3, c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, co.1 e 2 c.c.);
- DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO):
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270 quater.1 c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies.2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.);
 - Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
 - Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1, L. n. 342/1976);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2, L. n. 342/1976)
 - Reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Art. 3, L. n. 442/1989);
- L'art. 2 della Legge del 14/01/2003 che ha ratificato la Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati finalizzati a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.
- DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUATER. 1 DEL DECRETO):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.).
 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINTES DEL DECRETO):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (Art. 600 quater. 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.).
 - DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL T.U.F. (D.LGS. N. 58/1998) AFFERENTI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL DECRETO):
 - Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.u.f.);
 - Manipolazione del mercato (Art. 185 T.u.f.).
 - DELITTI POSTI A TUTELA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO):
 - Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (Art. 590, co. 3 c.p.).
 - REATI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO):
 - Ricettazione (Art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.);
 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).

Si tratta degli illeciti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 ai seguenti articoli:

 - Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3;
 - Art. 171 bis;
 - Art. 171 ter;

- Art. 171 septies;
- Art. 171 octies;
- REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO):
 - Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
 - Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 2)
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da Autorità competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 3)
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 5, primo e secondo periodo)
 - Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 11)
 - Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 13)
 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, primo periodo)
 - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 5)
 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 6);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 257 co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
 - Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (D. Lgs. 152/2006 art. 258, co. 4, secondo periodo)

- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6)
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 259, co. 1).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
- Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 art. 279, co.5);
- Commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (art. 1, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 2, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6);
- Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8, co. 1 e 2, D.Lgs. 06/11/2007, n.202);
- Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9, co. 1 e 2, D.Lgs. 06/11/2007, n.202).
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO):
 - Art. 22 comma 12 bis D. Lgs.286/98 TU immigrazione;
 - Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs.286/98 TU immigrazione.
- RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO):
 - Art. 604 bis c.p. (già art. 3, comma 3 bis L. 654/1975 n. 654).
- REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALI:
La legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata aventi carattere transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006 è definito reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - Associazione per delinquere di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Traffico di migranti (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).
- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO):
- Frodi in competizioni sportive (Art. 1 della L. 13 dicembre 1989 n.401);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 1 della L. 401/1989).
- REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO):
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 del D.Lgs. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

1.2. Le sanzioni applicabili

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è particolarmente severo: le sanzioni a carico dell'ente per la commissione o tentata commissione dei reati presupposto applicabili sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria si applica per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed è quantificata secondo il meccanismo delle quote, che possono variare da un minimo di 100 a un massimo di 1.000, con un valore che oscilla da un minimo di Euro 250,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

La determinazione del numero delle quote è rimessa alla discrezionalità del giudice che tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive che possono aggiungersi alle sanzioni pecuniarie, consistono nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.3. L'adozione di un modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il decreto agli artt. 6 e 7 introduce specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A tal riguardo, la categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità.

In particolare, introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art.6, prevede che nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente non risponda qualora dimostri che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b)".*

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con onere della prova a carico della pubblica accusa.

Il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, è individuato dallo stesso art. 6, comma 2 del Decreto, ove si richiede che gli stessi rispondano alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per garantire un'efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede altresì:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nella normativa;
- l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 del 30/11/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Tale norma oltre a modificare la normativa del whistleblowing nel settore pubblico, ha reso applicabile anche nel settore privato la tutela per il dipendente che segnala illeciti, al fine di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi.

In particolare l'art. 2 della citata legge ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 aggiungendo alla precedente formulazione, tra gli altri, il nuovo comma 2-bis, nel quale è stabilito che il Modello Organizzativo deve prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti destinatari dello stesso (apicali e sottoposti ex art. 5 comma 1, lett. a) e b)) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali flussi informativi devono essere implementati nella struttura organizzativa a presidio e garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione, affinché quest'ultimo sia tenuto indenne da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati alla segnalazione, i quali sono in ogni caso vietati.

Il dettato normativo prevede che, quale ulteriore presidio della riservatezza del segnalante, siano approntate almeno due alternative modalità di segnalazione dedicate ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) e b) e, altresì impone che il sistema disciplinare adottato in conformità alle disposizioni di cui al presente Modello, preveda sanzioni a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante o effettui – con dolo o colpa grave – segnalazioni che si rivelino infondate.

Alla luce delle modifiche normative ora illustrate, nonché sulla base delle indicazioni fornite nella nota illustrativa di Confindustria del gennaio 2018 e nella circolare Assonime del 28 giugno 2018, il Modello 231 contempla una specifica procedura di segnalazione degli illeciti (cd. Whistleblowing), che garantisca il rispetto delle prescrizioni normative.

CAPITOLO II - IL MODELLO ADOTTATO DA BUSTO CARE

2.1. Storia e descrizione del Consorzio, modello di *governance* e struttura organizzativa

Il Consorzio BUSTO CARE – CONSORZIO DI COOPERATIVE – COOPERATIVA SOCIALE nasce nel luglio 2017 in forma di cooperativa sociale, con lo scopo di fornire alle consorziate, senza scopo di lucro né finalità speculative, un'organizzazione di supporto per l'esecuzione dell'incarico di affidamento della gestione del "Centro Polifunzionale per la Terza Età" posto nel Comune di Busto Arsizio, in via Torquato Tasso n. 58.

Tale incarico già affidato in concessione dal Comune di Busto Arsizio alle medesime società, prima costituite in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), viene oggi eseguito in forma consortile, con subentro del consorzio a titolo originario in tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'ATI per tramite dell'Impresa Mandataria.

Soci cooperatori del consorzio sono cooperative sociali che operano nel campo sanitario, assistenziale ed educativo. Aderiscono inoltre al Consorzio società che operano nel settore dei servizi all'impresa e della ristorazione collettiva, in qualità di soci sovventori.

La *Corporate Governance* del Consorzio è basata sul modello tradizionale caratterizzato dalla presenza dei seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 consiglieri, incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati;
- il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del Consorzio, a cui è affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.

I principali strumenti di *governance* di cui la società si è dotata sono di seguito individuati:

- lo Statuto, che definisce l'oggetto sociale, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità;
- l'Organigramma, che rappresenta la struttura organizzativa del Consorzio, definendo le linee di riporto gerarchico per tutte le funzioni aziendali, nonché i relativi ruoli e responsabilità;
- i contratti di servizio tra le consorziate, che regolano formalmente le prestazioni di servizi fra le medesime.

2.2. Finalità e principi ispiratori del modello

Il Consorzio adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, intende migliorare il sistema di controlli interni e limitare il rischio di commissione di reati.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti che operino per il Consorzio BUSTO CARE (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché assumano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare il Consorzio BUSTO CARE, attraverso l'adozione del Modello si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che lavorano in nome e per conto del Consorzio e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili al Consorzio;

- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dal Consorzio, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai valori etici ai quali il Consorzio BUSTO CARE intende attenersi nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.3. La costruzione del modello

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (artt. 6 e 7), tenendo conto delle linee guida fissate da Confindustria e da Confcooperative, nonché sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- analisi approfondita dell'organizzazione aziendale esistente, mediante intervista alle figure apicali ed acquisizione della documentazione ritenuta significativa a tal fine (organigramma, statuto, mansionario, sistema delle deleghe e procure, regolamenti aziendali, ecc.);
- identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 teoricamente applicabili all'azienda in oggetto, attraverso l'esame analitico delle c.d. aree sensibili e la mappatura delle condotte potenzialmente illecite;
- valutazione dell'efficacia delle procedure e dei protocolli di controllo già esistenti, in riferimento alle aree a rischio individuate;
- valutazione del grado di esposizione al rischio, in relazione alle attività ritenute sensibili;
- individuazione delle eventuali criticità e delle azioni di miglioramento e correttive ritenute necessarie, attraverso l'implementazione delle procedure/protocolli di controllo esistenti e creazione di procedure/protocolli ad hoc per quelle attività per le quali non esistono o non sono adattabili, al fine di ridurre il rischio;
- individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- predisposizione del codice etico;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del codice etico.

2.4. La struttura del modello

Il Modello risulta composto da una parte generale, ove sono definiti:

- il concetto giuridico di responsabilità amministrativa degli enti, le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento;
- il contenuto del modello organizzativo e le procedure per il suo aggiornamento;
- le caratteristiche ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- l'attività di comunicazione e di formazione del personale;
- il sistema disciplinare sanzionatorio;

e da una parte speciale, che riporta la descrizione delle tipologie di reato individuate dal D.Lgs. 231/2001, e le attività considerate sensibili relativamente ai singoli reati.

Il Modello è completato da altri documenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- il Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori che il Consorzio riconosce, accetta e condivide nello svolgimento dell'attività d'impresa (Allegato 1);
- il documento di Valutazione dei rischi, ove sono raccolte e sintetizzate le attività di *risk assessment* (Allegato 2).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello, anche se non espressamente allegati, i seguenti documenti interni:

- lo statuto del Consorzio;
- l'Organigramma;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- le procedure aziendali e i protocolli operativi adottati da Busto Care ai sensi del Modello per la prevenzione della commissione dei reati presupposto.

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

2.5. I Destinatari del Modello

Le norme e i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nei suoi allegati si applicano a tutti coloro che agiscono nell'interesse del Consorzio BUSTO CARE:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo;
- ai dipendenti e collaboratori del Consorzio;
- a coloro i quali, pur non appartenendo al Consorzio, operano su mandato o per conto dello stesso;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse del Consorzio, in quanto legati al medesimo da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

Busto Care si impegna a far sottoscrivere ai destinatari del Modello una dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) di quanto ivi contenuto al fine di ottenere l'impegno dei terzi all'osservanza dello stesso.

2.6. L'adozione del Modello e le successive modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

L'organo amministrativo del Consorzio ne delibera l'adozione e valuta le azioni necessarie per la sua implementazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede inoltre ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni del Modello allo scopo di garantire la continua rispondenza di tale documento alle prescrizioni normative ed agli eventuali mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa e gestionale del Consorzio.

CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Istituzione, nomina e composizione

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 il Consorzio BUSTO CARE con delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il Modello di cui al presente documento, istituisce

l'Organismo di Vigilanza, un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo adottato dal Consorzio.

Considerata la struttura organizzativa che caratterizza il Consorzio, il medesimo ha ritenuto opportuno optare per l'adozione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, composto da un membro esterno ed indipendente rispetto all'organigramma consortile, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

L'Organismo di Vigilanza è collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione).

L'OdV resta in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

L'OdV cessa dall'incarico alla scadenza del termine, pur continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

Il Cda assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo di Vigilanza dispone di un budget deliberato dal Cda su proposta del medesimo, che potrà essere integrato in caso di necessità.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto mediante utilizzo delle risorse finanziarie allo stesso assegnate.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Cda, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, illustrando poteri, compiti e responsabilità di tale organismo, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

Al momento dell'insediamento l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno al fine di disciplinare la propria operatività nell'esercizio delle funzioni a cui è preposto.

La retribuzione dell'Organismo di Vigilanza viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.2. Requisiti

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale e non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero, ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione;

- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire competenze tecnico-professionali di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;

- continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo;
- onorabilità: i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza morale e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine del rispetto dei requisiti sopra indicati, sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica:

- la sussistenza di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- l'aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con i vertici del Consorzio e delle società consorziate;
- lo svolgimento di altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto del Consorzio o delle società consorziate, o semplicemente in contrasto con essi.

L'Organismo di Vigilanza cessa in ogni momento il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dall'incarico.

Costituiscono cause di revoca dall'incarico:

- inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'Organismo;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

3.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'efficienza ed efficacia del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica del rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, allo scopo di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;

- vigilanza affinché il Codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsivoglia titolo operanti nel Consorzio;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione e monitoraggio della loro realizzazione.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

- di verifica:
 - o raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
 - o conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
 - o effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal consorzio soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di reportazione agli organi societari deputati,
 - o attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
 - o attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
 - o coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- di aggiornamento:
 - o interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
 - o aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
 - o valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
 - o monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
- di formazione:
 - o coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001,
 - o predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello,
 - o monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'Organismo di Vigilanza ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

3.4. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Ferme restando le previsioni in materia di *whistleblowing* in relazione agli obblighi di segnalazione di illeciti o irregolarità rilevate da uno *stakeholder* interno od esterno, durante la propria attività lavorativa, per le quali si rimanda alla specifica procedura di segnalazione adottata dal Consorzio, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad ogni evento che potrebbe ingenerare responsabilità del consorzio ai sensi del Decreto 231.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Consorzio devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza.
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta (Organismo di Vigilanza c/o Busto Care Consorzio di Cooperative Via Torquato Tasso n. 58, Busto Arsizio (VA)) o, alternativamente, una casella di posta elettronica dedicata, con accesso riservato al solo Organismo di Vigilanza (odv@bustocare.it).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascolta eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione ed intraprende eventuali azioni ispettive, informando del risultato le funzioni coinvolte.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, all'OdV devono necessariamente essere trasmesse le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Busto Care o suoi organi consortili, consorziati, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Busto Care nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore del Consorzio.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner e ogni altro soggetto destinatario del Modello, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Busto Care.

3.5. Reporting da parte dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di rendicontazione:

- la prima, su base continuativa, direttamente al Presidente o all'Amministratore Delegato, ogniquale volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità;
- la seconda su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale l'OdV predisponde una relazione scritta contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza. In tale relazione l'OdV predisponde altresì un piano annuale di attività previste per l'anno.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Qualora, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente

rivolgersi al Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c..

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di ottenere il maggior numero di informazioni possibili per svolgere al meglio la propria attività.

CAPITOLO IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

4.1. La diffusione del Modello

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione consortile, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei affinché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Busto Care nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

A tal fine l'adozione del presente Modello è comunicata agli organi consortili e a tutte le società consorziate.

Ai collaboratori, ai fornitori, ai consulenti e ai prestatori di servizi ed ai diversi soggetti legati da rapporti contrattuali con il Consorzio sarà comunicata adeguata informativa, mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per Busto Care.

In ogni caso il Codice Etico, il Modello e i relativi allegati potranno essere resi disponibili *on line* o presso la sede del Consorzio.

4.2. Informazione e formazione

Sarà predisposta specifica attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa consortile.

Gli interventi formativi potranno prevedere i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi.

L'attività formativa potrà essere erogata attraverso sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO V – IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. La funzione del Sistema Sanzionatorio

L'art. 6, comma 2 lett. e) e l'art. 7, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevedono che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale, sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel codice etico è, infatti, indispensabile per garantire un'effettiva ed efficace attuazione del Modello stesso e la prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

A tal fine il Consorzio ha adottato un sistema sanzionatorio, diversamente strutturato in funzione dei soggetti destinatari, che resta del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali sul Consorzio.

L'obiettivo del sistema disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte dei destinatari del modello, punendo comportamenti che violano i principi espressi nel Codice Etico.

Al sistema sanzionatorio adottato è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla sua divulgazione e all'adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

5.2. I principi generali

Le sanzioni irrogate devono essere improntate al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

In particolare il tipo e l'entità delle sanzioni devono fondarsi sui seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate nella commissione della violazione con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- rilevanza degli obblighi violati ed eventuali conseguenze della violazione, in relazione al pericolo o al danno cagionato all'Ente;
- posizione funzionale del destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- presenza di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che accompagnino la violazione disciplinare.

5.3. Ambito di applicazione

Conformemente ai principi di cui sopra il CONSORZIO BUSTO CARE ha redatto e adottato il proprio sistema sanzionatorio, che forma parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo di gestione e controllo.

Il sistema sanzionatorio si rivolge a:

- a) Dipendenti che non ricoprono ruoli dirigenziali;
- b) Dirigenti;
- c) Organi Sociali e loro componenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, OdV);
- d) Consulenti, collaboratori, fornitori e altri soggetti terzi che abbiano con il consorzio rapporti contrattuali.

Per ciascuna categoria di soggetti è stato previsto un particolare procedimento per l'irrogazione delle sanzioni che tiene conto della natura del rapporto tra il soggetto nei cui confronti si procede ed il consorzio.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Busto Care attualmente svolge le proprie attività avvalendosi in via esclusiva dell'apporto di personale alle dipendenze delle consorziate e, pertanto, non ravvisa allo stato una possibilità diretta di attuazione di sanzioni disciplinari in capo a detti soggetti, per i quali dovrà essere attuato il sistema sanzionatorio del modello di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza coordinerà la propria attività con gli ulteriori organismi in carica presso le consorziate al fine di segnalare ai rispettivi organi deputati all'esercizio del potere disciplinare l'irrogazione di sanzioni relative a fatti e/o condotte poste in essere nell'esercizio delle attività in consorzio.

Ai fini della sussistenza dei requisiti strutturali del modello, previsti dal Decreto, Busto Care sin da ora individua le sanzioni disciplinari per il personale dipendente, da valersi per l'ipotesi - ad oggi insussistente - di assunzione di personale alle dirette dipendenze del consorzio.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti (quadri, impiegati ed operai), nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dei CCNL di riferimento potranno essere:

- a) Rimprovero verbale;
- b) Rimprovero scritto;
- c) Multa;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) Licenziamento disciplinare.

Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL si considerano sanzionabili, ai sensi del presente Sistema Disciplinare e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dei CCNL applicabili, le seguenti condotte:

- inosservanza delle procedure, dei protocolli (generali e specifici), dei regolamenti previsti e richiamati nel Modello organizzativo adottato dal Consorzio;
- inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico;
- omissione degli obblighi derivanti dall'art. 20 del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- ostacolo o elusione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza, impedimento dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
- omessa informativa all'Organismo di Vigilanza nonché all'organo dirigente relativamente a flussi informativi specificati nel Modello;
- omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da soggetti apicali.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal sistema disciplinare, secondo i principi di gradualità e proporzionalità previsti al punto precedente.

Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazioni da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del codice etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di realizzazione di fattispecie di reato o di violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci (membri del Collegio Sindacale) del consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà rispettivamente il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e/o dallo Statuto..

In caso di grave violazione da parte dei Consiglieri, non giustificata e/o non ratificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dei Consiglieri colpevoli. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fattispecie di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, consulenti o fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora, da tale comportamento, derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

In tutti i rapporti con i suddetti soggetti devono, quindi, prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive espresse, in particolare all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché potranno esserne previste ulteriori per il risarcimento del danno procurato e la manleva.

5.4 Responsabilità inerenti all'applicazione del sistema disciplinare

Il Consorzio è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente Sistema Disciplinare.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano immutati i poteri già conferiti - nell'ambito delle rispettive attribuzioni - alle funzioni aziendali competenti, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'OdV ha il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne le infrazioni che possano comportare l'applicazione del presente sistema disciplinare.

Pertanto, ove l'OdV riscontri violazioni del Modello e/o del Codice Etico nel corso dell'attività ispettiva, tale organo provvederà a segnalarle alle funzioni di volta in volta competenti alla irrogazione delle sanzioni alle quali competono le opportune iniziative in merito.

Allo stesso modo, l'OdV dovrà essere informato della eventuale irrogazione di sanzioni conseguenti alla violazione del Modello o del Codice Etico e potrà fornire proprie valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione in materia disciplinare e all'irrogazione della sanzione.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VI – LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha la finalità di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, attraverso la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, dirette a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, nel prosieguo sono state analizzate con riferimento alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, le aree e le attività potenzialmente soggette al rischio di commissione di comportamenti illeciti e per ciascun profilo di rischio si è proceduto ad effettuarne una valutazione, con indicazione di protocolli generali e protocolli specifici di prevenzione e di contenimento.

CAPITOLO VII - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata posta in essere in conformità all'art. 6, comma 2, lett a) D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi". In particolare, è stata realizzata un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale e sono state individuate le fasi operative o gestionali in grado di esporre il Consorzio al rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile del fattore di rischio inerente, tenendo conto degli strumenti di controllo preventivi già in atto e con la definizione per ciascuna area a rischio di ulteriori protocolli ritenuti necessari per garantire la prevenzione di condotte criminose da parte dell'ente e dunque l'efficacia del modello.

Al fine di quantificare il rischio sono state analizzate tre componenti:

- **la frequenza dell'accadimento (F)**, ovvero la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo che rappresenta una possibile modalità attuativa del reato in termini di frequenza;
- **la gravità dell'impatto (G)**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive, di perdite economiche e danni di immagine;
- **la rilevabilità del comportamento scorretto (R)** da parte dell'organizzazione, in funzione dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo generale, del sistema di controllo interno e delle misure preventive attuate.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il Fattore di Rischio (FR), secondo la seguente formula:

$$\text{Fattore di Rischio (FR)} = F \times G \times R$$

E' stata quindi definita una scala numerica su 5 livelli associabile ai valori di frequenza (F), gravità (G) e rilevabilità (R), secondo i criteri di seguito riportati:

INDICE DI FREQUENZA (F)

1	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa	Molto basso
2	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa	Basso

3	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media	Medio
4	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta	Alto
5	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta	Molto alto

INDICE DI GRAVITA' (G)

1	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti	Molto basso
2	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti	Basso
3	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità	Medio
4	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi	Alto
5	Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili	Molto alto

INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ (R)

1	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto alto
2	Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Alto
3	Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Medio
4	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Basso
5	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto basso

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e su quali attività intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto	FR >= 60 <u>Priorità immediata</u> - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione al C.d.A. e al Collegio Sindacale
Rischio alto	FR compreso tra 28-59 <u>Priorità elevata</u> - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'O.d.V.
Rischio medio	FR compreso tra 18 e 27 <u>Priorità media</u> - interventi a medio termine
Rischio basso	FR compreso tra 5 e 17 <u>Priorità bassa</u> - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale
Rischio molto basso	FR compreso tra 1 e 4 <u>Priorità assente</u> - gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per il Consorzio un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

L'analisi del rischio con la quantificazione del Fattore di Rischio è stata sintetizzata in forma di tabella nel Documento di Valutazione dei rischi allegato al Modello.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di reati e garantire quindi l'efficacia del Modello, il Consorzio ha formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili, oltre a protocolli specifici di prevenzione per le attività a rischio identificate in relazione alle singole fattispecie di reato.

CAPITOLO VIII – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 i Destinatari del Modello dovranno adottare regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, ai principi contenuti nel Codice Etico, ai regolamenti e alle procedure che disciplinano l'attività aziendale.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto L.gs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività sensibili o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

E' inoltre necessario che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In aggiunta alle norme di comportamento sopra menzionate, dovranno essere rispettati i protocolli generali e i protocolli specifici di prevenzione adottati dal Consorzio in relazione ai singoli reati, al fine di mitigare il rischio di commissione degli stessi.

CAPITOLO IX - I PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Le regole e le procedure indicate per ciascuna attività sensibile sono predisposte in modo tale da garantire i seguenti presidi di controllo generali:

- Esistenza di procedure/linee guida formalizzate:
previsione di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività:
verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, tramite adeguati supporti documentali/informatici.

- Separazione dei compiti:
separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate:
il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti interni ed esterni all'Ente è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati.
- Esistenza di un piano di formazione:
predisposizione di un piano aziendale di formazione, che includa la formazione in merito ai principi contenuti nel D.Lgs.231/2001 e ai protocolli individuati nel Modello organizzativo adottato dal Consorzio, nonché la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

CAPITOLO X - LE FATTISPECIE DI REATO

Tra le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001, di seguito si riportano ed analizzano quelle che potrebbero configurarsi in capo al Consorzio Busto Care, sulla base dei processi aziendali e dell'attività svolta.

A. I Reati Commessi nei Rapporti Con La Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.Lgs.231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<i>Art. 316 bis c.p.</i> Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, <u>non li destina</u> alle predette finalità, è punito...
<i>Art. 316 ter c.p.</i> Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato	Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere , ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente , per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo , comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito...
<i>Art. 640 co. 2 n. 1 c.p.</i> Truffa	Chiunque, con artifici o raggiri , inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito... se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare...
<i>Art. 640 bis c.p.</i> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La truffa è aggravata se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

<p>Art. 640 ter c.p. Frode informatica</p>	<p>Chiunque, <u>alterando</u> in qualsiasi modo il funzionamento di <u>un sistema informatico o telematico</u> o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito...</p>
<p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, <u>per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa</u> è punito...</p>
<p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, <u>per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa</u>, è punito...</p>
<p>Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il <u>conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione ... nonché il pagamento o rimborso di tributi.</u></p>
<p>Art. 319 ter co. 1 c.p. Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per <u>favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</u>, si applica la pena...</p>
<p>Art. 319 ter co. 2 c.p. Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se dal fatto <u>deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione... o all'ergastolo...</u> la pena è ...</p>
<p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <u>il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità</u> è punito... Nei casi previsti dal primo comma, <u>chi dà o promette denaro o altra utilità</u> è punito...</p>
<p>Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>
<p>Art. 321 c.p. Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene ... <u>si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</u></p>

<p>Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione</p>	<p>Chiunque <u>offre o promette denaro od altra utilità non dovuti</u> ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, <u>qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</u> alla pena ...</p> <p>Se l'offerta o promessa è fatta <u>per indurre</u> un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio <u>a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri</u>, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena ...</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri</u>.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato</u> per le finalità indicate all'art. 319 c.p.</p>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I reati sopra considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme di tutti quei soggetti privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Doganali ecc.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Le attività sensibili

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate sia le attività che possono considerarsi direttamente a rischio reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, sia quelle attività che, pur non comportando un rischio diretto di commissione dei suddetti reati, possono tuttavia considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

A seguito dell'attività di "mappatura", (i cui risultati sono illustrati nel Documento di Valutazione dei rischi allegato al Modello) sono state individuate le seguenti attività considerate a rischio diretto di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- la gestione dei rapporti con il Comune e ATS Insubria per l'esecuzione della concessione;
- la gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività;
- la gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche ispettive e controlli;
- la gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

Le attività a rischio indiretto o strumentali alla commissione dei reati sono state circoscritte alle seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la gestione dei rapporti con le consorziate.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- a tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto del consorzio deve essere conferito potere in tal senso da parte del consorzio stesso (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in apposito contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati);
- tutti i dipendenti e gli organi sociali del Consorzio Busto Care e delle consorziate dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dal consorzio, con divieto di compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri, rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- ai Destinatari del Modello è vietato effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- le comunicazioni con la PA devono avvenire preferibilmente per iscritto; qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità dell'operatore che registra i dati deve essere individuabile;
- nella gestione dei rapporti con ATS Insubria per l'esecuzione della concessione, occorre prevedere procedure che garantiscano la ripartizione delle responsabilità nelle diverse fasi

dell'erogazione del servizio (gestione del degente, aggiornamento dei fascicoli socio sanitari, analisi dei dati clinici, predisposizione dei report trimestrali ed invio della relativa fattura ad ATS).;

- in caso di verifiche e ispezioni da parte della PA, occorre:
 - prevedere specifica modulistica per la comunicazione circa l'avvio delle verifiche e la loro ultimazione, nonché degli esiti e della archiviazione degli eventuali verbali; a carico dei responsabili dell'Area interessata dalla verifica stessa, o chi dagli stessi individuati, è la responsabilità della puntuale applicazione di tale comunicazione e della loro archiviazione;
 - garantire la tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alle Autorità ispettive;
 - predisporre verbali o note interne sulle attività di verifica svolte dall'Autorità ispettiva e sulle risultanze dei controlli (ove non rilasciati dai funzionari pubblici), da inviare alle funzioni interessate;
 - sovrintendere alle visite ispettive, o agli altri accertamenti, da parte della Pubblica Amministrazione, garantendo la presenza di almeno due risorse;
 - nel corso dell'ispezione, prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessari acquisire;
 - non adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
 - assistere il funzionario pubblico nella fase di verbalizzazione e sottoporre il verbale all'attenzione del responsabile della funzione coinvolta;
 - informare l'OdV delle visite ispettive in corso e dell'esito della loro conclusione da parte del Responsabile di Funzione.
- in caso di richiesta di rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, occorre:
 - garantire la tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alla PA, nonché una loro corretta archiviazione da parte del responsabile di funzione;
 - che le dichiarazioni rese a organismi pubblici contengano elementi assolutamente veritieri e che siano autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;
- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), il consorzio deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
 - garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
 - assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
 - garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
 - trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a darne esecuzione;
- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o

eventualmente disposizioni operative od organizzative che:

- garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
- nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dal consorzio/consorziate;
- prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari);
- prevedano l'accertamento e la valutazione di eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il candidato e il consorzio/consorziate;
- garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
- prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte dell'ente, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo

- adottato dal consorzio e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
 - la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione dei fornitori, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione;
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (fattura, nota spese, nota di addebito ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;
 - inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali del consorzio contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
 - le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
 - di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito;
 - i rapporti con le società consorziate devono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività. Tutte le operazioni finanziarie o commerciali da e verso le consorziate devono essere disciplinate da appositi contratti scritti.

B. I Delitti informatici (Artt. 24-bis D.Lgs.231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
----------------------	---------------------------------

<p><i>Art. 491 bis c.p.</i> Falsità in documenti informatici</p>	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
<p><i>Art. 615 ter c.p.</i> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...</p>
<p><i>Art. 615 quater c.p.</i> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna <u>codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico</u>, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito...</p>
<p><i>Art. 615 quinquies c.p.</i> Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri <u>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</u>, è punito...</p>
<p><i>Art. 617 quater c.p.</i> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, <u>ovvero le impedisce o le interrompe</u>, è punito...</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque <u>rivela</u>, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p>
<p><i>Art. 617 quinquies c.p.</i> Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, <u>installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni</u> relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito...</p>

<p><i>Art. 635 bis c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Chiunque <u>distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime</u> informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito...</p>
<p><i>Art. 635 ter c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Chiunque <u>commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità</u>, è punito...</p>
<p><i>Art. 635 quater c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>	<p>Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso <u>l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi</u>, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito...</p>
<p><i>Art. 635 quinquies c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a <u>distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento</u> la pena è ...</p>

Le attività sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet;
- gestione dei Sistemi hardware e software aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- nei rapporti con società esterne devono essere definite clausole con cui i terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel D.Lgs.231/2001 e nel Codice Etico del consorzio, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla società la facoltà di risolvere i

- contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- deve essere formalizzata una politica di sicurezza informatica da diffondere a tutta l'organizzazione, che stabilisca i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo;
 - deve essere adottato ed attuato uno strumento normativo che preveda la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni. In particolare, tale strumento deve prevedere:
 - o i criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati, determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto;
 - o la segmentazione della rete e l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati;
 - o l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - o la revisione periodica dei privilegi concessi;
 - o la revoca dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuisce il diritto di accesso;
 - deve essere adottato e attuato uno strumento normativo per la dismissione sicura dei dispositivi e per la gestione in sicurezza dei dispositivi rimovibili;
 - deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;
 - deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

C. I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 416 co. 1-5 c.p.</i> Associazione per delinquere</p>	<p>Quando <u>tre o più persone si associano allo scopo di</u> commettere più delitti, <u>coloro che promuovono o costituiscono od organizzano</u> l'associazione sono puniti, per ciò solo, con...</p> <p>Per il solo fatto di <u>partecipare</u> all'associazione, la pena è ...</p> <p><u>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</u></p> <p>Se gli associati scendono in <u>armi</u> le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione...</p> <p>La pena è aumentata se il <u>numero degli associati</u> è di <u>dieci o più.</u></p>
<p><i>Art. 416 co. 6 c.p.</i> Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti</p>	<p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (<u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u>), 601 (<u>Tratta di persone</u>), 601-bis (<u>Traffico di organi prelevati da persona vivente</u>) e 602 (<u>Acquisto e alienazione di schiavi</u>) c.p., nonché all'art. 12 co. 3 bis del <u>Testo Unico delle disposizioni</u></p>

<p>contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina</p>	<p><u>concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</u> di cui al D. Lgs. 286/98, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della <u>legge 1° aprile 1999, n. 91 concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti</u>, si applica la reclusione da ...</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, (<u>Prostituzione minorile</u>) 600-ter (<u>Pornografia minorile</u>), 600-quater (<u>Detenzione di materiale pornografico</u>), 600-quater.1 (<u>Pornografia virtuale</u>), 600-quinquies (<u>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u>), 609-bis (<u>Violenza sessuale</u>), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (<u>Atti sessuali con minorenni</u>), 609-quinquies (<u>Corruzione di minorenni</u>), 609-octies (<u>Violenza sessuale di gruppo</u>), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (<u>Adescamento di minorenni</u>), si applica la reclusione ...</p>
<p><i>Art. 416 bis c.p.</i> Associazione di tipo mafioso anche straniere</p>	<p>L'associazione è di tipo mafioso <u>quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per</u> commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla <u>camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere</u>, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p><i>Art. 416 ter c.p.</i> Scambio elettorale politico mafioso</p>	<p>Chiunque <u>accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità</u> è punito...</p>
<p><i>Art. 74 DPR 309/90</i> Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 70 (<u>esportazione, importazione o comunque immissione nel mercato di sostanze stupefacenti</u>) e 73 (<u>Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</u>) chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con ...</p>

Le attività sensibili

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata sono le seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- l'assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione;
- l'approvvigionamenti di beni e servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
 - nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dalla Società;
 - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari);
 - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
 - prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a

- tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
 - la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione dei fornitori, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti., la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione.
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;
 - inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
 - le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
 - le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
 - di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.

D. I Reati contro la fede pubblica (Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Chiunque <u>spende o mette altrimenti in circolazione</u> monete contraffatte o alterate, da <u>lui ricevute in buona fede</u> , è punito...
Art. 464, co. 2 c.p. Uso di valori di bollo, contraffatto o alterati ricevuti in buona fede	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, <u>fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u> è punito con ... <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede</u> , si applica la pena...

Le attività sensibili

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti contro la fede pubblica sono le seguenti:

- la gestione della cassa contante.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la fede pubblica previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- o la gestione della cassa contante deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni che prevedano il controllo delle banconote ricevute;
- o di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.

E. I reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <u>al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge</u> sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti... La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

<p><i>Art. 2621 bis c.c.</i> Fatti di lieve entità</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena ... se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di <u>lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</u></p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 <u>riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</u></p>
<p><i>Art. 2625 co. 2 c.c.</i> Impedito controllo</p>	<p>Gli amministratori che, <u>occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali,</u> sono puniti... se la condotta ha cagionato un danno ai soci...</p>
<p><i>Art. 2626 c.c.</i> Indebita restituzione di conferimenti</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, <u>restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli,</u> sono puniti...</p>
<p><i>Art. 2627 c.c.</i> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Gli amministratori <u>che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,</u> sono puniti...</p>
<p><i>Art. 2628 c.c.</i> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o <u>sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,</u> sono puniti...</p>
<p><i>Art. 2629 c.c.</i> Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, <u>effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,</u> sono puniti...</p>
<p><i>Art. 2632 c.c.</i> Formazione fittizia del capitale</p>	<p><u>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,</u> sono puniti...</p>
<p><i>Art. 2635 co. 3 c.c.</i> Corruzione tra privati</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati <u>che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,</u> sono puniti...</p> <p>Si applica la pena della reclusione ... se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla</p>

	<p>direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p><u>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate</u> nel primo e nel secondo comma, è punito...</p>
<p>Art. 2635 bis co. 1 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p><u>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti</u> agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, <u>affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,</u> alla pena ...</p>
<p>Art. 2636 c.c.</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Chiunque, <u>con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,</u> è punito...</p>
<p>Art. 2638 c.c.</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, <u>al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria</u> dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, <u>occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,</u> sono puniti ...</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche <u>omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</u></p>

Le attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che Busto Care ha rilevato sono le seguenti:

- la gestione adempimenti di natura contabile e amministrativa;
- la redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni;
- la gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Revisore, ecc.);
- la gestione delle operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- la gestione delle attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni) e dei rapporti con i soci.

Con particolare riferimento al reato di corruzione privata di cui all'art. 2635 c.c., Busto Care ha inoltre rilevato le seguenti attività sensibili:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale

- l'assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione;
- la gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- la gestione dei rapporti con le consorziate.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la gestione degli adempimenti contabili deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, deve essere adottata una procedura chiara e formalizzata che garantisca:
 - o il pieno rispetto delle leggi, dei principi contabili e delle procedure amministrativo contabili interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera, compiuta ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;
 - o la definizione di responsabilità, tempistiche, modalità di invio e di controllo delle informazioni da fornire all'Amministrazione per la formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali, nonché la tracciabilità dei dati e delle informazioni fornite da parte delle funzioni coinvolte;
 - o la tempestiva messa a disposizione dell'organo amministrativo della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, da parte del responsabile amministrativo, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
 - o un'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'organo amministrativo;
 - o la predisposizione da parte del responsabile amministrativo di una lettera di attestazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza con la quale conferma che il bilancio è stato redatto correttamente tenendo conto di ogni elemento noto ed in conformità con i principi contabili comunemente accettati;
 - o la previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Amministrativo ed eventuale Revisore Legale prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
 - o la previsione di regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione fino al deposito ed alla relativa archiviazione;
 - o un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.
- o in merito alla gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Revisore, ecc.) la procedura adottata deve garantire:
 - o l'evidenza documentale di tutte le richieste pervenute da tali soggetti e di tutte le

- informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili a tali soggetti, nonché la tracciabilità degli accessi ai libri sociali e contabili;
- il tempestivo riscontro da parte dell'organo amministrativo alle richieste dei Sindaci di avere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - la separazione delle responsabilità tra chi gestisce i libri contabili e sociali e chi autorizza l'accesso a tali documenti o ne predispone la trasmissione.
- nella gestione delle operazioni straordinarie, incluse quelle che incidono sul capitale sociale o sul patrimonio netto, la procedura adottata deve garantire:
- l'approvazione di ogni operazione da parte degli organi amministrativi delle società interessate dall'operazione straordinaria;
 - la predisposizione di idonea documentazione a supporto dell'operazione da parte della funzione proponente o competente in base alle procedure aziendali, nonché la stesura di una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
 - ove richiesto, che il collegio sindacale esprima motivato parere sull'operazione.
- per la gestione delle attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni) e dei rapporti con i soci, la procedura adottata deve garantire:
- una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata di volta in volta alle delibere assembleari, alla redazione dell'ordine del giorno, nonché alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali delle delibere;
 - l'identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci.
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
- garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione del fornitore, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione.
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;

- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.
- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
 - o nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dall'ente;
 - o prevedano l'accertamento e la valutazione di eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il candidato ed il consorzio o le consorziate;
 - o garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
 - o prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - o prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - o prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - o prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - o prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e

- dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
 - in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), il consorzio deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
 - garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
 - assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
 - garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
 - trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a dare esecuzione alle predette;
 - i rapporti con le consorziate devono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività. Tutte le operazioni finanziarie o commerciali da e verso le consorziate devono essere disciplinate da appositi contratti scritti.

F. I delitti contro la personalità individuale (25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero sottoporsi al prelievo di organi, è punito...</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>

<p><i>Art. 600 quater c.p.</i> Detenzione di materiale pornografico</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente <u>si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto</u>, è punito...</p>
<p><i>Art. 600 quater.1 c.p.</i> Pornografia virtuale</p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta <u>immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse</u>, ma la pena è diminuita ... Per immagini virtuali si intendono immagini <u>realizzate con tecniche di elaborazione grafica</u> non associate in tutto o in parte a situazioni reali.</p>
<p><i>Art. 603 bis c.p.</i> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque: 1) <u>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno</u> dei lavoratori; 2) <u>utilizza, assume o impiega manodopera</u>, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), <u>sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</u></p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Le attività sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i delitti contro la personalità individuale sono così individuabili:

- l'assunzione e la gestione amministrativa del personale;
- la gestione del personale in servizio presso il centro polifunzionale a contatto con gli utenti;
- le attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, connessioni internet, ecc.).

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- l'assunzione del personale deve avvenire unicamente sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con preciso impegno, da parte del consorzio, di promuovere nell'ambito della propria attività e tra i suoi Destinatari i principi di libertà individuale in tutte le sue forme, di ripudiare ogni manifestazione di violenza e ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile;
- deve essere formalizzata una politica di utilizzo etico e consapevole degli strumenti informatici aziendali da diffondere a tutta l'organizzazione e ove necessario anche mediante l'adozione di software idonei ad inibire la navigazione su siti non opportuni o consoni all'espletamento dell'attività lavorativa.

G. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 589 c.p. Omicidio colposo [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]</p>	<p>Chiunque <u>cagiona per colpa la morte di una persona</u> è punito se il fatto è commesso con <u>violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u></p>
<p>Articolo 590, comma 3, c.p. Lesioni personali colpose [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]</p>	<p>Chiunque <u>cagiona per colpa</u> ad altri una <u>lesione personale</u> è punito se i fatti sono commessi con <u>violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u></p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione di reato rilevate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono le seguenti:

- la determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dal consorzio per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- la valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze, e l'attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale in materia di sicurezza;

- la sorveglianza sanitaria;
- l'affidamento di lavori di appalto o prestazione d'opera a soggetti esterni.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- occorre che sia adottato e diffuso un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo alla:
 - o individuazione del Datore di Lavoro in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
 - o individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
 - o designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
 - o nomina del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
 - o elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
 - o formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
 - o verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - o definizione di un organigramma in materia di sicurezza che illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno (Datore di lavoro, eventuale Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione, il Medico competente, Rappresentante dei lavoratori e addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso).
- devono essere adottate procedure e disposizioni operative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - o al rispetto degli standard tecnico-strutturali richiesti dalle normative applicabili relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - o alle attività di identificazione e valutazione dei rischi ed alla predisposizione di adeguate misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - o alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- devono essere previste specifiche attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure sopra individuate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i soggetti aziendali competenti o con l'affiancamento di consulenti esterni.

H. I Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 648 c.p. Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, <u>acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare</u> , è punito...
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque <u>sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</u> , è punito...
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis <u>impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</u> , è punito...
Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio	Si applica la pena ... a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, <u>impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto</u> , in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- l'erogazione dei servizi e relativa fatturazione;
- l'approvvigionamento di beni e servizi e i rapporti con i fornitori;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la gestione dei rapporti con le consorziate.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai

Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs.231/2001.

In particolare il consorzio deve adottare procedure che garantiscano le seguenti misure preventive:

- selezione dei fornitori e partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale mediante acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori (ad es. attraverso: visure presso le Camere di Commercio o certificati equivalenti di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la società; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);
- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali del consorzio contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- verifica sull'entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato e della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni tra consorziate. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche sulla Tesoreria, con riferimento al rispetto delle soglie per gli incassi e i pagamenti in contanti o in natura, che non possono essere effettuati oltre la soglia di Euro 500,00, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 171 bis, L. 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p><u>Chiunque abusivamente</u> duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, <u>detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)</u>, è soggetto alla pena...</p> <p>La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il</p>

	contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena...
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, come sopra individuati, sono le seguenti:

- acquisizione, installazione ed utilizzo dei Sistemi software aziendali.

I protocolli specifici di prevenzione

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili individuate nella sezione della Parte Speciale dedicata ai "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati", occorre applicare le seguenti ulteriori misure preventive:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di *download* di documenti protetti dal diritto di autore. In ogni caso, sono assolutamente vietati *download* di *files* non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione di tali reati, occorre implementare sistemi atti a limitare/escludere il *download* di *file* o programmi aventi particolari caratteristiche;
- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di *software*/banche dati;
- l'espresso divieto di utilizzare *software*/banche dati in assenza di valida licenza;
- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito *internet* aziendale, di diffondere *file* o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

L. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque <u>con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci</u> la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito...

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato sopra individuato sono le seguenti:

- la gestione di eventuali procedimenti penali;
- l'assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25-decies del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), il consorzio deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
 - o garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
 - o assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
 - o garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
 - o trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a darne esecuzione.
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - o prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - o prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - o prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - o prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - o prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dal consorzio e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - o prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione

della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;

In aggiunta ai protocolli sopra individuati, tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare i seguenti principi:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente dell'ente sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, dirigenti o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

M. I reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale	E' punito ... <u>chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</u> 1) delle <u>acque</u> o dell' <u>aria</u> , o di <u>porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo</u> ; 2) di un <u>ecosistema</u> , della <u>biodiversità</u> , anche agraria, della <u>flora</u> o della <u>fauna</u> .
Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Articolo 256, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, <u>chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione</u> di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito ...
Articolo 256, comma 5, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Miscelazione di rifiuti	Chiunque in violazione del divieto di cui all'art.187 effettua <u>attività non consentite di miscelazione di rifiuti</u> , è punito ...
Articolo 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	Chiunque effettua il <u>deposito temporaneo</u> presso il luogo di produzione di <u>rifiuti sanitari pericolosi</u> , con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito ...

<p>Art. 258, comma 4, D.Lgs. 03/04/2006 n.152</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>E' punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, <u>fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti</u> e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
<p>Art. 260 bis, comma 6, 7 e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>La norma punisce i soggetti che, nell'ambito delle prescrizioni indicate dal <u>sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: fornisce false indicazioni</u> sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6); <u>omette di accompagnare la scheda cartacea SISTRI al carico</u>, durante il trasporto dei rifiuti; <u>ovvero produce una scheda cartacea SISTRI fraudolentemente alterata.</u></p>
<p>Art. 260 bis, comma 8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>La norma prevede un'aggravante per il caso in cui la condotta sopra descritta abbia quale oggetto rifiuti pericolosi.</p>
<p>Art. 3, comma 6, Legge 28/12/1993 n. 549.</p> <p>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge <u>è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A</u> allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>(...)</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito ...</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali sopra individuati sono le seguenti:

- la gestione dello smaltimento di scarichi e rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- la selezione dei fornitori in merito alla gestione delle attività di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
- la gestione di impianti che impieghino sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali, previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali, per una corretta gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela dell'ambiente, la regolamentazione dell'attività deve

prevedere:

- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la loro tracciabilità:
 - la definizione di regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo le previsioni normative in base alle informazioni relative alla natura, provenienza e composizione;
 - l'identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
 - la redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
 - l'aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
 - l'effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
 - la verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente;
 - la verifica della regolare tenuta del registro di carico e scarico e sua corretta compilazione;
 - l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti;
- per quanto riguarda la gestione di impianti di condizionamento che impieghino sostanze lesive dell'ozono stratosferico:
 - modalità e criteri per il censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'*asset*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - la definizione di verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

**N. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 22 co. 12 bis D. Lgs.286/98 TU immigrazione</i></p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato</p>	<p>Il datore di lavoro che <u>occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno</u> previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia <u>scaduto</u> e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, <u>revocato</u> od <u>annullato</u>, è punito... se: a) i lavoratori occupati sono in <u>numero superiore a tre</u>; b) se i lavoratori occupati sono <u>minori in età non lavorativa</u>; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare <u>sfruttamento</u></p>

<p>Art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/98 TU immigrazione Disposizioni sulle immigrazioni clandestine</p>	<p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, <u>favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico</u>, è punito ... Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata ...</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare sono le seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la procedura seguita deve prevedere:

- all'atto dell'assunzione di cittadini di paesi stranieri, l'acquisizione dell'evidenza documentale della regolarità del soggiorno in Italia;
- l'implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenza, rinnovi, ecc.).

O. Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>art.604-bis c.p. (già art. 3, comma 3 bis L. 13/10/1975 n. 654).</p>	<p>Sono puniti i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato di razzismo e xenofobia sono le seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- la gestione delle risorse finanziarie.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di razzismo e xenofobia, previsti dall'art. 25-terdecies

del D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- le funzioni aziendali cui sia demandata la responsabilità della gestione/conduzione del personale devono prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità xenofobe o razziste, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa l'identificazione.

P. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000</i> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>1. È punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da ...</p>
<p><i>art. 3, D.Lgs. n. 74/2000</i> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p><i>art. 8, D.Lgs. n. 74/2000</i> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>1. È punito ... chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per</p>

	periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da ...
<i>art.10, D.Lgs. n. 74/2000</i> Occultamento o distruzione di documenti contabili	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione , in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
<i>art.11, D.Lgs. n. 74/2000</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	1. E' punito ...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva . Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito ... chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati tributari sono le seguenti:

- fatturazione e tenuta della contabilità;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione e invio dichiarazioni fiscali e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- pagamento delle imposte.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari, previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- la gestione degli adempimenti contabili deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- è fatto obbligo ai soggetti che intervengono nella verifica dei documenti fiscali di effettuare ciascuno, per la parte di propria competenza, i controlli e le verifiche sulla correttezza delle operazioni poste in essere e sulla effettività delle prestazioni oggetto di tali documenti;
- nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, deve essere adottata una procedura chiara e formalizzata che garantisca:
 - o il pieno rispetto delle leggi, dei principi contabili e delle procedure amministrativo contabili interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera, compiuta

- ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;
- la definizione di responsabilità, tempistiche, modalità di invio e di controllo delle informazioni da fornire all'Amministrazione per la formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali, nonché la tracciabilità dei dati e delle informazioni fornite da parte delle funzioni coinvolte;
 - la tempestiva messa a disposizione dell'organo amministrativo della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, da parte del responsabile amministrativo, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
 - un'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'organo amministrativo;
 - la predisposizione da parte del responsabile amministrativo di una lettera di attestazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza con la quale conferma che il bilancio è stato redatto correttamente tenendo conto di ogni elemento noto ed in conformità con i principi contabili comunemente accettati;
 - la previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Amministrativo ed eventuale Revisore Legale prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
 - la previsione di regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione fino al deposito ed alla relativa archiviazione;
 - un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.
- nella predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni concernenti la materia tributaria, la procedura adottata deve prevedere:
- la preventiva approvazione del responsabile amministrativo;
 - nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia fiscale sia affidata a terzi esterni alla Società, nei contratti con i consulenti dovrà essere prevista apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Dovrà essere inoltre prevista specifica clausola che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dal consorzio e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- in relazione al pagamento delle imposte occorre monitorare lo scadenziario fiscale corrente e delle imposte scadute e non pagate ed effettuare una verifica da parte dell'addetto ai pagamenti all'interno del consorzio, al fine di impartire regole di destinazione delle somme incassate che devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento delle imposte.

* * *

Con riferimento agli altri reati presupposto individuati nel D.Lgs. 231/2001, a seguito dell'attività di mappatura, il Consorzio ritiene che attualmente non sussistano presupposti sufficienti per integrare le condotte dagli stessi sanzionati.

Per completezza di esposizione di seguito vengono succintamente indicati:

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 640 quinquies c.p. Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 630 c.p. Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5) c.p.p.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. Art. 322 bis c.p. Art. 346 bis c.p.
Art. 25-bis	Reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)	Art. 453 c.p. Art. 454 c.p. Art. 455 c.p. Art. 459 c.p. Art. 460 c.p. Art. 461 c.p. Art. 474 c.p.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2622 c.c. Art. 2629-bis c.c. Art. 2633 c.c. Art. 2637 c.c.
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali	
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 bis c.p. Art. 600 ter c.p. Art. 600 quinquies c.p. Art. 601 c.p. Art. 602 c.p. Art. 609 undecies c.p.
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171, co.1, lett.a-bis, L. 633/1941 Art. 171, co.3, L. 633/1941 Art. 171 ter, L. 633/1941 Art. 171 septies, L. 633/1941 Art. 171 octies, L. 633/1941
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 452 quater c.p.; Art. 452 sexies c.p. Art. 727 bis c.p.; Art. 733 bis c.p. Art. 137, D.Lgs. 152/2006 Art. 256 co. 3 D.Lgs. 152/2006 Art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 Art. 259 co. 1 D.Lgs. 152/2006

		Art. 260 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006 Art. 1, comma 1 e 2, L. 150/1992 Art. 2, comma 1 e 2, L. 150/1992 Art. 3-bis L. 150/1992 Art. 6, comma 4, L. 150/1992 Art. 8 co. 1 e 2 D.Lgs 202/2007 Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs 202/2007
Art. 25-duodecies	Impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 12, co. 3,3 bis e 3 ter D.Lgs.286/1998 TU immigrazione
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 L. 401/1989 Art. 4 L. 401/1989
Art. 10, L.146 del 16/03/2006	Reati transnazionali	